



## COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina  
*Medaglia d'oro al Merito Civile*

### SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 05/10/2026

OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DELL'ART.33 - C.3- L. 104/92 E SUCC. MODIFF. ED INTEGRAZIONI AL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N. 232.

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

Lenola 05.10.2026

Il Sindaco  
Responsabile del servizio  
f.to Fernando Magnafico

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Lenola, 05.10.2026

Il Responsabile dei Servizi  
Finanziari e di Ragioneria  
f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 09 OTT. 2026  
(Registro n. 1137)

Il Messo Comunale  
Addetto alla Pubblicazione  
f.to(Immacolata FASOLO)

Per copia conforme all'originale

Lenola, 05.10.2026



Il Sindaco  
Responsabile del servizio  
Fernando Magnafico

*Fernando Magnafico*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Premesso che la Legge 104 del 05.02.1992 così come modificata dalla Legge 183 del 04.11.2010 all'art. 33 comma 3 stabilisce che "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza della stessa persona con handicap in situazione di gravità...omissis...;*

*Considerato che il D.Lg.vo 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell'art.33 della Legge 104/92 ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo comma e che pertanto a decorrere dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lg.vo 105/2022), fermo restando il limite complessivo dei tre giorni di permesso mensile per l'assistenza dello stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro;*

**Vista** la nota acquisita al protocollo dell'Ente n 8593 del 01.10.2026, con la quale il dipendente matricola 232 in servizio presso il comune di Lenola a tempo pieno e indeterminato, ha presentato richiesta di poter usufruire dei benefici di cui i permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104 per l'assistenza di un familiare;

**Vista** la copia del verbale del 11.09.2026, della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap che riconosce ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 ;

**Considerato** che dalla documentazione presentata , il beneficio richiesto dal dipendente comunale per assistere il familiare rientra tra le previsioni di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 che come indicato nel citato verbale, tale riconoscimento non dovrà essere sottoposto a revisione;

**Visti** i CC.NN.LL. vigenti;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n 267/2000;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- Di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 della L.104/1992, al dipendente comunale matricola 232 il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile per assistenza del familiare, giusta nota protocollo n 8593 del 01.10.2026 , fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Ente per eventuali permessi goduti e non dovuti;
- Di Impegnare il dipendente comunale a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di fatto e di diritto rispetto a quanto rappresentato e dichiarato;
- Di dare esecuzione al presente atto nelle forme di legge.